

Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

Convenzione per affidamento gestione corso di attività motoria nel contesto delle proposte integrative in orario extrascolastico per gli alunni della scuola primaria "Domenico Savio" di Terraglione. Anno scolastico 2019/2020

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno del mese di, presso la Residenza Comunale di, nell'Ufficio di, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

TRA

COMUNE di Vigodarzere di seguito indicato più brevemente come «Comune» - Codice Fiscale 80010330282 Partita IVA 00743100281 rappresentato dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi al Cittadino dott. Lucio Piva nato a Padova il 01/07/1960 che interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta,

E

....., - di seguito denominato più brevemente «.....»
- con sede legale in, alla via, n., Codice Fiscale, Partita IVA, rappresentato da nato a (.....) il/...../....., domiciliato per la carica presso la predetta sede legale, autorizzato a quanto segue in forza dei vigenti patti sociali;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile del Settore n. del/...../....., è stato disposto l'avvio di una procedura per addivenire alla individuazione di una associazione di promozione sociale la concessione dell'organizzazione di un corso di attività motoria presso la scuola primaria "Domenico Savio" di Terraglione, approvando contestualmente l'avviso pubblico dal cui esito è stata individuata l'Associazione suddetta

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune avvia con l'Associazione che accetta, il rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione del progetto consistente nell'organizzazione e gestione di un corso di attività motoria rivolto ai bambini iscritti alla scuola primaria del plesso "Domenico Savio" di Terraglione, per l'anno scolastico 2019/2020.

Le finalità e gli obiettivi degli interventi, le modalità operative-gestionali ed i tempi di realizzazione degli stessi sono descritti nel progetto allegato alla presente convenzione.

L'Associazione si impegna affinché il progetto sia realizzato con continuità per tutto il periodo concordato e secondo le modalità convenute, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Lo svolgimento delle attività del presente progetto avverrà presso della scuola primaria innanzi indicata per un giorno la settimana (di norma il venerdì) dalle ore 14.15 alle ore 16.00

Art. 2 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal mese di settembre 2019 al mese di giugno 2020.

Al termine del periodo, coincidente con l'anno scolastico 2019/2020 la convenzione è conclusa e non si darà adito ad alcuna prosecuzione di sorta

Art. 3 – Risorse messe a disposizioni dalle parti

Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente convenzione il Comune si impegna a porre a disposizione del soggetto concessionario i locali scolastici e gli spazi all'interno ed esterno all'edificio. Pertanto il concessionario disporrà delle chiavi dell'edificio e ne assumerà la responsabilità di tutela con la diligenza del buon padre di famiglia. L'Amministrazione non corrisponderà alcun rimborso delle attività, che saranno interamente finanziate dalle famiglie partecipanti, sulla base della quota mensile di € = definita dalla Associazione concessionaria quale miglior offerta nella procedura competitiva.

L'Associazione concessionaria dei locali, dovrà garantire ogni condizione per il successivo ripristino dello stesso per le attività didattiche del giorno successivo, curandone, oltre alla custodia e all'integrità, anche la pulizia ed il riassetto degli spazi a conclusione di ogni giornata di attività

Art. 4 – Obblighi assicurativi

L'Associazione si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera o di collaboratori ad altro titolo etc. è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali etc. vigenti in materia e rendono estraneo il Comune di Vigodarzere.

L'Associazione provvede inoltre alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

L'Associazione è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'Associazione ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione: n. del/...../..... rilasciata da per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad € per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune è considerato "terzi" a tutti gli effetti.

Art. 5 – Verifiche e monitoraggio dei risultati conseguiti

Il Comune assicura la verifica e il monitoraggio dei risultati conseguiti con gli interventi oggetto della presente convenzione riservandosi la facoltà di eseguire controlli periodici mediante acquisizione di documentazione e ispezioni.

La valutazione periodica della qualità dei servizi viene effettuata anche tramite azioni di monitoraggio sul campo, sia a campione che sulla totalità delle prestazioni rese.

L'Associazione dovrà presentare *allo scadere della presente convenzione*: a) una relazione illustrativa accompagnata da idonea documentazione provante la realizzazione delle attività svolte

Art. 6 – Tutela dei minori frequentanti

L'Associazione concessionaria è responsabile dell'affidamento dei minori nel giorno di svolgimento dell'attività. I minori frequentanti saranno consegnati dalla Cooperativa incaricata del servizio di sorveglianza ed animazione post pasto nella giornata indicata per le attività, assumendone interamente la responsabilità sino all'arrivo dei genitori.

L'Associazione provvederà ad acquisire dai genitori dei minori o da chi ne fa le veci, i nominativi dei soggetti autorizzati a ritiro del minore alla fine dell'attività, provvedendo ad avvisare i genitori stessi in caso di assenza dell'adulto incaricato o di diversa persona, non esplicitamente incaricata in sua vece.

Art. 7 – Inadempienze

Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.

A titolo esemplificativo sono gravi inadempienze:

- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi rispetto al progetto di attività indicato dall'Amministrazione
- quando l'organismo si renda colpevole di frode;
- quando il soggetto concessionario si rende responsabile a qualsiasi titolo di comportamenti ed atteggiamenti che violino l'incolumità, la tutela ed il rispetto dei minori affidati.
- sub-gestione non autorizzata;
- violazione degli obblighi di riservatezza.

Lo scioglimento della convenzione per le cause sopra descritte libera il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti dell'Associazione predetta

Art. 8 – Risoluzione anticipata e condizioni di avvio del corso

Qualora le parti vogliano risolvere i loro impegni per ragioni di particolare rilevanza dovranno darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o attraverso Pec con un preavviso di 30 giorni. L'Associazione ha facoltà di non procedere all'organizzazione dell'attività di cui è concessionaria nel caso in cui le iscrizioni al corso siano inferiori a n. 10 presenze. L'Amministrazione comunale in sede di informazione e promozione delle attività e dei servizi integrativi scolastici assicura l'informazione alle famiglie della sede interessata del predetto servizio ed affianca l'Associazione nell'attività di presentazione dell'attività al momento dell'avvio delle stesse.

Art. 9 – Trattamento dati personali

In base alla normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy, il Responsabile Affari Generali e Servizi al Cittadino *come sopra indicato* assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune.

Incaricato del trattamento per l'Associazione concessionaria è il signor

Incaricato del trattamento per il Comune è il dott. Lucio Piva, Responsabile Affari Generali del Comune di Vigodarzere

L'Associazione concessionaria

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati

personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy;

- si impegna a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico;
- si impegna a nominare i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- si impegna a relazionare trimestralmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze nonché a comunicare all'interessato l'eventuale violazione dei dati personali (*Data Breach*).

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato dal Comune è l'avvocato Davide Cester (dpo@mediobrenta.it)

Art. 10 – Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia. L'Associazione concessionaria sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni legislative vigenti, come pure ad osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro, di tutela del personale, di sicurezza, di riservatezza dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento (UE) 679/2016, e quant'altro possa comunque interessare il contenuto del rapporto convenzionale.

Art. 11 - Controversie

La soluzione delle controversie derivanti dalla presente convenzione, qualora non risolvibili in amichevole accordo, sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Padova

Art. 12 – Oneri fiscali

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Art. 13 - Allegato

La presente convenzione è redatta in duplice originale. È allegato alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale, il seguente documento:

Progetto dell'attività redatto dal Comune di Vigodarzere

Vigodarzere lì

FIRME

Per il Comune di

.....

Per (*Ente affidatario*)

.....